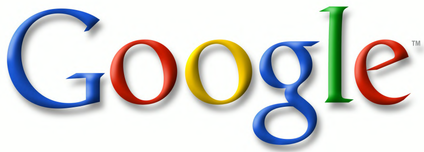




CASSUTO

I limiti del diritto di censura nel reato di diffamazione

1907

Avv. GIORGIO CASSUTO

I limiti del diritto di censura nel reato di diffamazione

(Estratto dalla *Rivista di Diritto Penale e Sociologia Criminale*)



LIVORNO
S. BELFORTE & C., EDITORI
LIBRAI-TIPOGRAFI
1907

Forty
C



I.

§ 1. Avvi un sentimento intimo ed innato nell'umana natura, che si svolge e determina nello stato di consociazione, che si ripercuote nell'approvazione o disapprovazione altrui e trae la sua origine dagli usi, dalle tradizioni, dalle credenze delle generazioni che furono; un sentimento che ben possiamo definire sovrano, come quello che più di ogni altro talvolta s'erge gigante, ed è il sentimento dell'onore.

Sebbene non ne abbiano un concetto chiaro e preciso lo possiedono anche il nomade, errante qua e là di continuo in famiglie o in tribù, anche il selvaggio abitatore delle regioni africane o l'eschimese, gli ignari di ogni più elementare forma di civiltà e di educazione.

Nell' uomo civile poi il sentimento dell' onore assurge a tale importanza da divenire estrinsecazione di dignità morale. Per esso si afferma la coscienza del dovere, si suscita la ripugnanza a tutto ciò che umilia e degrada il carattere, si incute il timore ed aumenta il

disprezzo per quanto è basso, è vile, è meschino, si eccita contemporaneamente la ricerca e il conseguimento di tutto quanto innalzi e nobiliti la figura morale, e la circondi di stima, di considerazione, di rispetto. Bene esclamava il cantore di Orlando:

> l'onore è di più pregio che la vita
> ch'a tutti altri piaceri è preferita.

L'onore è quindi importante e nobile parte del patrimonio morale posseduto dall'individuo e costituisce norma inflessibile alla quale l'uomo virtuoso uniforma la sua condotta.

Questo sentimento sovrano, attraverso una lenta e graduale evoluzione, dal concetto romano politico della *dignitas* al germanico strettamente individualistico, da quello dei tempi di mezzo di virtù essenzialmente aristocratica a quello dell'epoca dei comuni in cui si allarga e diffonde, giunse ai nostri giorni, attraverso la uguaglianza prodotta dalla rivoluzione francese, al massimo grado di diffusione e di svolgimento.

Da ciò l'importanza evidente, sia psicologica sia sociale, che esso ha assunto nella società contemporanea; laonde il James: « Una opinione « quasi unanime pone le differenti personalità e i « gradi differenti di amor proprio che un uomo « può possedere in una scala gerarchica, di cui l'*io* « *corporeo* occupa il fondo e l'*io spirituale* la cima. « L'io spirituale è talmente elevato che un uomo è

« pronto, piuttosto che a perderlo, a sacrificargli per-
« fino la vita. »

E il Gioia: « Un uomo privo di credito sociale è « simile ad un albero cui sieno state tolte le foglie « e le radici: non potendo più succhiare umori nè « dalla terra nè dall'aria, cade per consunzione privo « di vita. »

Ne consegue quindi come tutte le legislazioni moderne abbiano preso in considerazione il sentimento dell'onore, facendone un vero e proprio *diritto perfetto*, e tutelandolo di fronte ad una possibile lesione.

§ 2. Rilevata brevemente l'importanza suprema del diritto all'onore, possiamo in seguito dire come l'individuo tenga giustamente a conservare e custodire con gelosa cura questo sacro tesoro di valore per lui inestimabile; poichè era umano, era logico che contro la miglior parte dell'individuo fossero diretti gli attacchi più violenti e le insidie più raffinate dei malvagi e dei codardi.

È d'uopo distinguere nell'idea dell'onore due concetti diversi: la *dignità*, che rappresenta il valore assoluto della persona umana; la *buona fama* o riputazione che denota il valore che ha ciascun individuo nella coscienza degli altri uomini.

La prima forma attiene allo stato della coscienza e corrisponde al concetto personale ed interno dell'onore. La seconda attiene allo stato della opinione e si concreta in nn concetto esterno ed oggettivo.

Dall'una l'uomo rileva e sente quello che è; dall'altra quello che dagli altri è creduto.

Dal che deriva che la lesione ed offesa all' onore debba assumere a sua volta due aspetti diversi, a seconda che sia diretta verso l'una o l'altra delle forme in cui l'idea si concreta e si divide. Si comprende subito come la lesione del sentimento individuale e soggettivo si debba differenziare da quella del sentimento collettivo ed esterno, il quale comprende ed allarga il concetto dell'onore. Cotesta parte esterna funziona nella delicata materia come la integrante della coscienza. La onestà delle proprie azioni si ripercuote e si afferma nella pubblica opinione, la quale, per quanto potente, da sola non vale a crearla ove non esistesse in realtà. E così alle due forme dell' idea dell'onore, corrispondono le due forme caratteristiche della lesione, l'*ingiuria* e la *diffamazione*, colla prima delle quali si offende solo la coscienza, coll' altra si offende ancora la opinione.

L'una investe direttamente l'onore dal punto di vista soggettivo ed interno; è l'offesa alla *dignitas*. L'altra investe l'onore dal punto di vista esterno ed oggettivo; è l'offesa alla *fama*, più grave di quella perchè la comprende e la estende. Offendendo la fama si offende anche la dignità, e si fa una ferita più profonda, si produce un danno immediato più vasto al diritto che è stato attaccato.

Questa distinzione fra l'*ingiuria* e la *diffamazione*,

che si determina nella contemplazione del *diritto leso* e quindi in un elemento caratteristico del reato, si ritrova in concreto nel *modo* col quale il delitto viene posto in essere. La diffamazione esige la enunciazione di *un fatto* che offenda l'onore; perchè è *il fatto* che può preoccupare la pubblica opinione e diminuire o distruggere la buona fama. La ingiuria si restringe all'attributo generico che ferisce solo la dignità, ma difficilmente giunge ad alterare la fama, perchè parola indeterminata o apprezzamento non sorretto da apparenza di prova.

L'oggetto del reato non muta. Il diritto leso è sempre quello dell'onore. Ma è leso profondamente dalla diffamazione, superficialmente dall'ingiuria. Se la ingiuria è manifestazione di un pensiero oltraggiante, come dice il Carrara, la diffamazione è la divulgazione di un fatto oltraggiante.

Ed in tal guisa si trova nel diritto leso un criterio positivo che si sostituisce alle antiche distinzioni per costituire il carattere differenziale fra le due forme di reato. Non è più la presenza dell'ingiuriato che caratterizza l'ingiuria, non è più la comunicazione a più di una persona o la necessità della scrittura divulgata che determinino la diffamazione. Si può diffamare in presenza della persona offesa se altri si trovino presenti, si può ingiuriare in sua assenza, o in iscritto, e il codice penale vigente all'art. 395 ha perfino sottoposto la ricorrenza della semplice ingiuria alla con-

dizione della comunicazione con due o più persone, fuori del caso della presenza dell'ingiuriato, condizione che così non resta caratteristica della diffamazione.

Vi è un caso solo nel quale la attribuzione del fatto oltraggiante si restringe in una ingiuria ed è quello che avvenga alla sola presenza dell'offeso. Se ne comprende facilmente la ragione. In tal caso manca del tutto il pericolo della credibilità del fatto ove non sia vero per parte di colui a cui è manifestato e più che altro quello della sua diffusione, e manca allora la diminuzione della fama presso terzi, il turbamento della pubblica opinione. La espressione del pensiero contumelioso resta sempre offesa alla dignità e non ad altro, ancorchè estrinsecata mediante attribuzione di un fatto. La persona a cui si attribuisce ne risentirà dolore morale, ma non per questo vi crederà se non vero, nè si vedrà esposta a veder diminuito il buon concetto che di essa si aveva. In tal caso la attribuzione funziona precisamente come espressione di un semplice pensiero oltraggiante che può essere respinto con ugual facilità che la parola indeterminata.

Dimodochè bisogna riconoscere che l'ingiuria e la diffamazione hanno o possono avere comuni tutti gli elementi sia che si ritengano essenziali, sia che si tratti di elementi accidentali, e che un solo elemento essenziale le differenzia: quello della attribuzione di un fatto determinato, che allarga il danno mediato ed immediato, ed aggiunge alla lesione della dignità per-

sonale quella della buona fama o reputazione; aggiunge alla lesione di un sentimento intimo e personale quella di un' opinione esterna, che si forma e vive fuori del soggetto passivo del reato.

Ora è all'esame di questi criterii differenziali che è diretto questo modesto studio: il quale tende a indagare e determinare se ed in quali casi la attribuzione del fatto determinato possa essere lecita e non imputabile e fino a qual punto sia ammissibile il sindacato del contegno e dell'operato di un cittadino per via di quel diritto sociale che si chiama di censura, allargato nella espansione della vita moderna, la quale vuole che la tutela degli interessi privati non comprometta quella degli interessi pubblici.

Noi ritroviamo nel codice nostro la distinzione nettissima fra *ingiuria* e *diffamazione;* questa forma più grave, consistente appunto nel turbamento della pubblica opinione coll' imputare ad un individuo un fatto determinato, atto a ledere il suo onore, comunicato a più persone riunite od anche separate; quella offesa generica all' onore, alla riputazione o al decoro di una persona; colle aggravanti della pubblicità per ambedue i casi e della presenza dell'offeso per l'ingiuria. E in tutti i codici degli altri paesi civili queste due forme di reato sono colpite giustamente con severità, ma in diversa misura, perchè la lesione specifica all' onore dell' individuo produce conseguenze più gravi sia morali che materiali.

A prima vista sembrerebbe un paradosso, ma invece è una non dubbia realtà come l'offesa alla personalità morale dell'individuo si manifesti qualche volta nei suoi effetti più temibile e più dannosa della stessa offesa materiale alla personalità fisica. Bisogna però osservare che mentre l'ingiuria, manifestazione di animo non sempre derivante da malvagità ma talvolta anche da leggerezza od irruenza, è scudiscio che coglie il segno sul viso dell'uomo pravo o vizioso, ma non fa presa alcuna, scivola, su quello del giusto come su di una polita superficie adamantina, la diffamazione invece, la quale può sovente — è doveroso riconoscerlo — essere effetto pur essa di animo leggero, ma che il più delle volte fa trasparire tutta la bassezza di un animo cattivo, è come un veleno sottile che non rispetta alcuno e può giungere a penetrare, ad attossicare anche il sangue dell'uomo probo.

Il diffamatore è un serpe che allaccia nelle sue spire e onesti e disonesti; egli striscia, insinuandosi tra le folle, nelle vie, per le case, non rispettando neppure il focolare domestico. È a dirsi adunque più vile di colui, il quale armato di coltello aggredisce alla luce del giorno il proprio nemico: nascosto spesso nell'ombra compie un vero e proprio omicidio morale facendo strazio dell'onore altrui: *non corporis sed honoris sanguinem effundit!*

II.

§ 3. Dopo che la rivoluzione francese ebbe disperse le caste, aboliti i privilegi, riconosciuta la personalità del cittadino, sorse la scuola giuridica con il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'uomo, fra cui principalissimo quello rivolto alla conservazione del proprio onore. Il sentimento della dignità, l'interesse di mantenere intatta la buona riputazione, sono elementi fondamentali della natura stessa dell'uomo; e la violazione di tale sentimento, di tale interesse, nel provocare reazioni violente, condurrebbe le più funeste conseguenze non solo all'individuo ma anche e più alla società. Ed invero, coll'ammettere, col render lecita la divulgazione di fatti diffamatorî, ne verrebbero turbati i sommi interessi della società stessa, quali il mantenimento della pace e dei buoni rapporti fra i consociati, la soppressione delle collere e delle vendette private, mai soddisfacenti e spesso più che dannose.

La società, adunque, nel togliere all'individuo l'arma di cui questi si servirebbe per combattere le lesioni che vorrebbero arrecarsi al suo onore, e nell'assumersi la tutela di questo onore, difende non solo l'individuo ma anche sè stessa.

Quello spirito innovatore che dopo Cesare Beccaria

risollevò il diritto penale da quella confusione in cui l'avevano gettato e le false interpretazioni del diritto romano, modificate e travisate attraverso i diritti barbarico e canonico, e i discordanti statuti dei vari comuni italiani, così spesso tra loro conflittanti, cominciò a porre sotto un esame più profondo e più accurato i reati d'ingiuria e di diffamazione. E verso la fine del secolo XVIII, col rinascimento degli studi di diritto penale, s'incominciarono a delineare le varie correnti, le molteplici teorie, alcune delle quali tuttora strenuamente difese o accanitamente combattute dai giuristi moderni. Fra queste dobbiamo notare la nuova teoria del dolo specifico come *fine antisociale*, arditamente lanciata e strenuamente difesa dai seguaci del nuovo INDIRIZZO POSITIVO SOCIOLOGICO O ANTROPOLOGICO delle dottrine giuridiche, con ENRICO FERRI, PUGLIA, FLORIAN ed altri.

Io credo, in ultima analisi, fra tanto dibattersi di diverse dottrine, che noi ci troviamo ancora una volta in quella lotta incessante delle due supreme tendenze le quali dividono — come hanno sempre diviso — il campo della dottrina e della giurisprudenza.

Da un lato la *tendenza puramente individualistica* che vuole ed anela in modo assoluto alla massima, alla completa soddisfazione dei bisogni e dei sentimenti individuali (quantunque questi sentimenti e questi bisogni si svolgano in seno alla società), dall'altro la *tendenza collettiva* o sociale per la quale i sentimenti

e i bisogni individuali devono essere sottoposti al supremo, unico interesse della collettività.

Alla prima tendenza corrisponde la teorica che nega in modo assoluto qualsiasi censura sulla vita tanto privata quanto pubblica dell'individuo, è la teorica della pura scuola classica; alla seconda tendenza corrisponde la teorica che ammette una censura illimitata, teorica propugnata dalla moderna scuola positivo-sociologica.

La scuola antropologica, posto il contrasto fra l'interesse individuale della conservazione della propria fama e l'interesse collettivo di far conoscere i disonesti, e data prevalenza assoluta all'interesse collettivo, vorrebbe un diritto di censura illimitato sui pubblici ufficiali e sui privati, a titolo di necessità sociale.

§ 4. È certo che in seno alla società due interessi sono in giuoco e in opposizione fra loro, e necessita quindi analizzarli, valutarli, confrontarli, porli diciamo così sulla bilancia per vedere quale dei due abbia il sopravvento e meriti maggior considerazione e rispetto: quello individualistico della conservazione della propria fama e conseguentemente di non turbare la pace sociale e quello collettivo di far conoscere i disonesti. Ma non bisogna esagerare nè dare importanza assoluta all'uno piuttosto che all'altro. Non bisogna considerare l'individuo come un essere che non appartiene che a sè stesso, anelante al conseguimento e alla soddisfazione soltanto dei propri interessi e diritti, creandogli come

un'atmosfera al di fuori della quale si estingua ogni rapporto, ogni legame coll'umanità, come non bisogna raffigurarsi una società sovrana con diritti e leggi soltanto imperanti, autocrate organismo sociale di cui gli uomini non sarebbero che parti dipendenti e soggette.

Diamo pure alla società tutta quella importanza, riconosciamole pure tutti quei diritti e privilegi che le sono e le debbono essere conferiti, siccome elemento vitale e fulcro quasi della convivenza sociale, purchè si tenga sempre di mira il diritto individuale (nel caso nostro il diritto di conservare intatta e al di fuori di qualsiasi censura la vita privata) e gli sia dato il valore che merita; poichè società e individuo sono elementi integranti, sono due parti distinte che si completano a vicenda, importanti e necessarie ambedue ed ancor oggi s'agita nella sociologia l'eterna questione della loro prevalenza e se sia la società fatta per l'individuo o invece l'individuo per la società.

Così, a fil di logica e di giustizia, tra la nessuna censura propugnata dai classici e la censura illimitata degli antropologhi noi seguiamo l'opinione di Enrico Pessina; e cioè, distinta nettamente la vita pubblica dalla vita privata, diamo adito alla censura soltanto nel primo caso. Ed invero dice il Pessina:

« Bisogna distinguere la sfera di attività che è ri-
« serbata pienamente all'individuo, e nella quale egli
« deve conto di ciò che fa solo a sè stesso e alla
« propria coscienza, senza che la società abbia diritto

« di addentrarvisi, dalla sfera di attività che è sotto-
« posta all'efficacia moderatrice della vita sociale.
« L'uomo che volge la sua attività alla vita pubblica
« dee sottostare al giudizio della società sul modo
« com'egli alla vita pubblica partecipa. (1) »

Sulla vita privata la società non deve, non può avere ingerenza e sindacato; l'uomo è il solo arbitro della sua condotta, il solo giudice dei suoi atti. Il diritto regola bensì alcuni rapporti della vita privata, detta norme e sanzioni; all'infuori di essi il contegno dell'individuo sfugge a qualsiasi censura di società, di Stato, di governo. I fatti che si svolgono nella famiglia, finchè non vengono a turbare la moralità pubblica, ed in tal caso intervengono le leggi penali, non interessano affatto la società.

Ben disse il ROYER-COLLARD *che la vita privata deve essere murata agli occhi altrui.*

E quando parliamo di vita privata intendiamo tanto quella del privato cittadino quanto quella del pubblico ufficiale. Ed invero, per quanto il FLORIAN neghi questo — diciamo così — sdoppiamento della vita dell'uomo, affermando che chi agisce male in privato opera male anche nelle sue funzioni di uomo pubblico, non v'è chi non avverta essere questa una affermazione se non del tutto erronea per lo meno più che esagerata. Un deputato, un ministro, un impiegato qualunque

---

(1) PESSINA, Elementi di Diritto Penale, § 65. pag. 127.

dello Stato della provincia o del comune possono per esempio avere il vizio del gioco, violare la fede coniugale e nello stesso tempo adempiere alle loro pubbliche mansioni con scrupolosa delicatezza e solerzia; e come tali devono restare insindacabili nella vita privata. Nè vale parlare di prestigio e di autorità di un oscillante tribunale di pubbliche opinioni, nè si può accampare un problematico diritto di popolo di sindacare la vita e le azioni dei propri mandatari. Il popolo non ha che un diritto: quello di conoscere e verificare in qual modo sia tutelato il suo interesse, quale sia l'amministrazione delle ricchezze nazionali, come si esplichi in una parola l'attività dei reggitori della cosa pubblica, dei propri rappresentanti. Al di là non può andare.

Rimane la vita pubblica del pubblico ufficiale e su questa siamo proclivi ad ammettere il diritto di censura. Colle forme moderne di governo, coll'istituto democratico della rappresentanza, per i reggimenti liberali aventi per principio fondamentale la sovranità del popolo, i pubblici ufficiali — e comprendiamo sotto questo nome tutte quelle categorie di persone le quali raccolgono nelle loro mani comuni interessi e alle quali è affidata la gestione di affari riguardanti una certa collettività — sono da considerarsi come *mandatari* del popolo e quindi non può disconoscersi nei cittadini un vero e proprio diritto di conoscere e verificare il loro operato in tutta la sua estensione.

È quel sindacato morale che lo stesso CARRARA chiamò « potentissimo strumento del perfezionamento reciproco ». (1)

Non vogliamo con questo propugnare una censura senza restrizione su tutti gli atti dei funzionari pubblici, perchè evidentemente si verrebbe a degli abusi gravissimi; coloro che amano gli scandali clamorosi, coloro che hanno da soddisfare private vendette, gl' invidiosi, gli anelanti al potere i quali con una tenacia ed una avvedutezza mefistofelica attendono la prima occasione per liberarsi del temuto antagonista, tutti quanti in una parola cercano di mettere in pratica il famoso verso del Giusti: « Levati di costì ci vo' star io » approfitterebbero dell'illimitato quanto comodo diritto di censura per sbarazzarsi dei concorrenti, e in questa lotta feroce ed incessante che si chiama la vita, i più abili, i più furbi troverebbero sovente il modo di sopraffare gli onesti troppo ingenui e troppo fiduciosi.

L' illimitata censura non si potrebbe immaginare che in una società di uomini superiori, non nella nostra dove è un continuo imperversare di odî di classe, di rappresaglie, di vendette, perfino di ricatti.

Ma l'atto pubblico è d' interesse comune a tutti gli amministrati e compiuto che sia deve lasciare adito alla discussione e al sindacato pubblico, nè si può

(1) CARRARA. Programma § 1801.

contestare al cittadino il diritto di denunciare alla pubblica opinione l'atto abusivo del pubblico ufficiale sia a fine di provocare di questi la punizione sia a fine di togliergli il mandato indegnamente esercitato e più che altro di mantenere il corretto svolgimento della pubblica funzione.

Affermare altrimenti, sostenere la necessità di un sindacato privato sulle azioni dei singoli, è opera che nega il libero svolgimento di ogni energia individuale e che contrasta con quelle idealità alle quali si informano le libere istituzioni.

Ammettiamo pure dunque il sindacato morale: più ampio di quel che non fosse un giorno in cui lo sperpero del denaro pubblico, la nessuna cura dei bisogni e degli interessi dei cittadini, per l'ignavia e la disordinatezza dei reggitori, conducevano alla ruina e popoli e nazioni: ma ammettiamolo ove concorra un *alto interesse sociale* ed al giudice sia affidata, caso per caso, l'investigazione dell'esistenza di questo interesse.

§ 5. Una questione importante e discussa ancor oggi animatamente dai cultori delle dottrine giuridiche è quella di sapere se debba o no ammettersi il diritto di censura sui *candidati politici*.

Nei rivolgimenti politici, nelle accanite battaglie elettorali, la diffamazione diventa quasi un morbo epidemico negli zelanti fautori di questo o quel partito. I timori esagerati per il bene pubblico, le am-

bizioni personali, eccitano e sconvolgono gli individui, i quali per far trionfare la propria idea cercano di schiacciare, di demolire moralmente l'avversario, lasciandosi trasportare a compiere diffamazioni, diciamo così, quotidiane. È una investigazione minuta, accurata di tutta la vita pubblica e privata di un individuo; è un frugare, uno stuzzicare, un ritornare in luce ogni fatto più insignificante e più remoto; è una vera e propria inquisizione spietata per porre in piazza il contegno che un uomo ha tenuto durante il passato di sua vita. Ora ci domandiamo: è lecito compiere questa investigazione?

È indubitato intanto il diritto della società di co noscere quale sia la capacità, la moralità dell'individuo che viene proposto a candidato. Il Napodano, trattando maestrevolmente la questione, la limita nei suoi veri termini. Dice che il diritto di indagare nella vita intima del candidato è un vero e proprio diritto di difesa che la società si prende, per la mancanza di altri mezzi migliori, i quali servano a far riconoscere la probità e la competenza di questo o di quel candidato politico. Con una giusta similitudine il Napodano dice che come il pugnale addiviene un mezzo legittimo quando è adoperato per la tutela della vita e della integrità personale, così in quel periodo di lotta nel quale avvengono le elezioni, sarà permesso, perchè giustificato dallo scopo, anche questo diritto di sindacare la vita intima di un cittadino. Non è dun-

que questo diritto di per sè stesso legittimo ma si legittima dalla necessità sociale. (1)

§ 6. Due parole ancora sulla estrinsecazione di quel diritto di censura che noi abbiamo limitatamente ammesso. Organi massimi ne sono la pubblica opinione e la stampa, nè sarà inopportuno esaminare quest'ultima come il mezzo più comune onde si consuma il reato di diffamazione.

In essa si concreta quel sindacato morale il cui disconoscimento condusse un giorno alla ruina e popoli e nazioni per la ignavia e la disordinatezza dei reggitori, per la nessuna cura dei bisogni e degli interessi dei cittadini, per lo sperpero incensurato del denaro pubblico; questo controllo esercitato in nome dell'*interesse sociale*, dai più ritenuto vero e proprio potere dello Stato, fu giustamente definito dallo SCHAEFFLE: coro del dramma sociale.

Manifestazione dell'umano pensiero, eco dei desiderî, delle impressioni, dei sentimenti, delle esultanze, dei gridi di dolore di tutto un popolo, la sua è missione incivilitrice che le conferisce il diritto alla libertà di ogni freno di prevenzione.

Essa, dopo lotte secolari e titaniche, è riuscita a conquistare finalmente questa libertà che è essenziale alla natura di uno Stato civile, ed è logico, è giusto,

---

(1) NAPODANO. Il Diritto Penale sui suoi principii, Vol. II, cap. VII, § IV, pag. 445.

è umano che non si chiuda e non si soffochi con un bavaglio odioso la voce del popolo, come si soffocava un giorno da noi e come si soffoca purtroppo anche oggi in paesi dove è ostinazione nei reggitori a disconoscere i tempi mutati e la civiltà incalzante.

Cavour la voleva organo dei grandi principii e della pubblica educazione ed è là su quel sottile foglio di carta, che raccoglie e la voce del potente e quella del derelitto, che rivela le scoperte meravigliose nei campi delle dottrine scientifiche e filosofiche, che diffonde le gemme più fulgide della letteratura ed illustra quelle dell'arte, è su quel foglio varcante gli oceani, annunziatore delle nostre lotte e delle nostre conquiste nei paesi lontani, fra popoli sconosciuti, che vibra e che palpita la vita febbrile della nazione.

Compia adunque la stampa la elevata missione che i costumi e la civiltà le hanno assegnato nel periodo storico che attraversiamo, e concorra alla rigenerazione dei primi, al progresso della seconda; alla esaltazione delle virtù civili che sono fondamento e condizione delle libertà politiche. Se essa terrà sempre di mira il pubblico bene e si varrà con prudente senno del diritto di censura rispettando i diritti privati, difendendo quello collettivo, renderà un grande servigio alla società, la quale non dovrà temere alcun male da questa censura che molto lontana dal corrompere e dal nuocere favorirebbe i costumi somministrando

un freno di più al vizio, e giustificherà il posto che in essa ha preso.

III.

§ 7. Abbiamo detto come di fronte alla moralità e alla giustizia non possa negarsi al cittadino in taluni casi l'ammissibilità di un diritto di censura più o meno limitato. Consideriamo ora l'*exceptio veritatis* che ci darà la misura nella quale il diritto di censura anzidetto trova, nelle varie legislazioni moderne e specialmente nella nostra, la sua esplicazione.

Pochi precedenti storici. *Eum qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem condemnare; peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire.* Questo responso di PAOLO che ha dato luogo nella dottrina a così varie discettazioni ci prova quanto nel diritto romano fosse estesa l'*exceptio veritatis*.

Così pure nel Diritto Germanico la prova della verità era largamente ammessa (1). Nel Medio Evo risaliti in massimo pregio gli studi del Diritto Romano la sentenza di Paolo largamente commentata e chiosata

(1) PERTILE. Storia del Diritto Italiano. § 202. pag. 615-616.

si collegò alla *Lex Cornelia de Injuriis* (Legge V), nella quale si dice: « *si non convicii consilio te ali-* « *quid injuriosum dixisse, probare potes fides veri, a* « *calumnia te defendit.* » Così con maggiori o minori restrizioni ebbe larga applicazione la prova della verità, sia ristretta dal CLARO solo per iscusare ciò che interessasse la Repubblica, sia spinta dal FARINACCIO e scusare la calunnia e una parte della diffamazione meno il libello famoso. Al diritto canonico dobbiamo la massima *Veritas convicii non excusat,* e fu così proclamato il principio per il quale non è lecita in nessun caso l'ammissione della prova della verità. Nei tempi moderni noi troviamo espresse in forme diverse queste medesime diverse tendenze; così da un lato in Germania prevale il parere che la prova della verità esima dalla diffamazione ed abbiamo il codice germanico che largamente ne tratta — e questo concetto con modificazioni non però molto profonde è seguito dal numeroso gruppo dei codici svizzeri — dall'altro lato abbiamo la teoria che segue il codice russo, il quale non ammette la prova della verità. Tra questi due sistemi opposti stanno le teorie intermedie o miste degli altri codici vigenti tra i quali il francese, l'olandese ed il nostro. Essi ammettono la prova della verità come eccezione ed in casi determinati. — Qual'è il sistema migliore?

§ 8. Nella parte prima di questo modesto lavoro abbiamo brevemente accennata l'importanza sociologica

e psicologica del concetto dell'onore. In omaggio al principio che il rispetto che lo Stato accorda al patrimonio morale dell'uomo deve essere uguale a quello materiale, non è scusabile l'offesa all'onore, anco se questa offesa si risolva in ultima analisi nella espressione chiara e lampante di una verità indiscutibile. Ammesso il concetto di una prova della verità onde far esulare la diffamazione, scenderemmo ben presto a tali conseguenze nella pratica quotidiana, da far risolvere la tutela dell'onore individuale in una vana parola; ed è legge necessaria della convivenza sociale la reciprocità del rispetto all' altrui persona, il compatimento dei difetti e delle imperfezioni altrui.

Ma in omaggio pure a quel diritto di censura, equamente riconosciuto dal codice penale nostro, dobbiamo ammettere in alcuni casi, e possiamo farlo con la coscienza di propugnare cosa rispondente alla più rigida giustizia, l'*exceptio veritatis*. La prova della verità in questi casi discrimina il reato di diffamazione, ma non è che una prova del diritto di censura, togliendo tutta la imputabilità dell'azione, senza far mancare l'oggettività del reato — che è la lesione dell'onore altrui — la quale permane sempre.

I casi nei quali il codice penale ammette la prova della verità sono tre, e cioè:

1° — Se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'eser-

cizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198.

2° — Se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizi contro di essa un procedimento penale.

3° — Se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. (art. 394).

Come si vede chiaramente si è fatta distinzione fra vita pubblica e vita privata, sottoponendo alla censura la prima, anzi una parte della prima, e cioè vita di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; norma questa che noi, dopo quanto abbiamo detto, non possiamo che pienamente approvare. Per questa disposizione dunque, provata la verità dei fatti diffamatori, l'agente è libero da ogni pena.

Però nell'ultimo inciso del N. 1 dell'art. 394 è detto: « salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198 », e cioè salvo l'*oltraggio* personale all'onore, alla riputazione o al decoro del pubblico ufficiale, reato per cui l'agente non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso. L'oltraggio più che l'individuo offende la maestà della legge, della pubblica amministrazione e la verità dei fatti non può evidentemente giustificare questa offesa. Il Napodano ne consegue, e noi siamo con lui, che la legge ha voluto « escludere l'*exceptio veritatis* tanto nel caso d'ingiuria,

« costituente oltraggio, quanto nel caso di diffama-
« zione, che presenti i caratteri dell'oltraggio ». (1)

Per la ingiuria si comprende, perchè dopo quanto abbiamo detto sopra, non è concepibile che essa si estrinsechi nella attribuzione di un fatto determinato, salvo il caso che sia enunciato in presenza del solo offeso. Per la diffamazione si concilia la apparente contradizione fra gli art. 194 e 198 da una parte e l'art. 394 N. 1 dall'altra, rilevardo che i primi contemplano la attribuzione di fatti attinenti alle pubbliche funzioni, ma non a causa o nell'esercizio di esse; il secondo, insieme all'art. 196 contempla l'offesa all'autorità dello Stato quando è diretta *vel in officio vel propter officium* e per ciò, in ragione del diritto leso, il legislatore pone l'oltraggio fra i delitti contro la pubblica amministrazione (2).

La seconda eccezione dell'art. 394 trova la sua ragione d'essere nella opportunità e nella convenienza di agevolare, di favorire il corso della giustizia. Può esservi nella diffamazione la prova, la chiave, il filo di Arianna che conduca alla conoscenza di un reato e alla successiva designazione dell'autore di esso: la legge non può, non deve respingerla. È un caso di alto interesse sociale dinanzi a cui cade in-

(1) NAPODANO. Op. Cit. Vol. II, cap. VII, § IV, pag. 459.

(2) Relazione ministeriale sul progetto del 1883. CRIVELLARI. Il Cod. pen. interpr. vol. VI pag. 214, N. 360 e pag. 247, N. 393.

discutibilmente l'interesse individuale della tutela dell'onore.

La legge dice — notiamo bene — che il procedimento deve essere *tuttavia aperto,* aperto cioè nel momento in cui avviene la diffamazione; la prova non è dunque ammessa dopo una sentenza sia assolutoria sia di condanna. Anche in questo caso, logicamente, la provata verità della imputazione proscioglie l'agente.

Ultima eccezione dell'art. 394. Molti hanno combattuto questa disposizione e tra gli altri il PESSINA, il quale disse che la *facoltà* data all'offeso di ammettere l'offensore alla prova dei fatti si traduceva d'ordinario nella *necessità* di farlo, affinchè non si dicesse che aveva buone ragioni per temere la luce, e che quindi il vantaggio attribuito e concesso dalla legge si convertirebbe in isvantaggio. Rispose nella relazione il Ministro che, pur riconoscendo la gravità degli inconvenienti accennati dal PESSINA, negata al diffamato quella facoltà, gli si veniva a togliere il modo di difendersi e di purgarsi dalle accuse scagliate contro di lui. È quindi una facoltà dell'offeso, di manifestare la sua volontà in modo formale ed esplicito, se intenda concedere la prova della verità o falsità del fatto attribuitogli.

Nel 1905, presso il Tribunale di Bologna, si svolse un processo per diffamazione in cui il sig. Algranati, direttore del giornale *l'Avvenire d'Italia* aveva que-

relato per diffamazione il comm. Zamorani, direttore del giornale *il Resto del Carlino,* senza concedere la facoltà di prova. E il Tribunale, in merito all' incidente sollevato dai difensori del comm. Zamorani, i quali sostenevano che la facoltà di prova era stata concessa dall'Algranati nello sfidare l'avversario a pubblicare il fatto disonorante a lui attribuito, nel costringervelo persino colle minaccie, quasi avesse egli Algranati stipulato un vero e proprio contratto, espresse l'opinione che in puro diritto la disposizione della legge circa la concessione della prova è chiara; che le sole eccezioni ammesse sono tassativamente indicate; che quindi i giornalisti, non essendo affatto pubblici ufficiali, rientrano solo nella terza eccezione dell'art. 394; che infine la dizione della legge è che la concessioue della prova per parte del diffamato deve essere espressa *in modo esplicito,* non indirettamente ed equivocamente; che quindi il diffamato non può concedere facoltà di prova prima di essersi querelato contro l'agente; per tutti questi motivi il Tribunale giustamente respinse l' incidente sollevato dalla difesa del comm. Zamorani.

§ 9. L'on. Ludovico Fulci presentò l'anno scorso alla Camera dei Deputati un suo progetto di legge per alcune modificazioni all'art. 394. Egli propose che al N. 1 di detto articolo si aggiungesse: « ...... oppure sia « direttore, redattore, gerente di giornale o scrittore « di libri politici o d' interesse generale, ed il fatto

« ad esso attribuito si riferisca alla sua attività di « pubblicista ».

E all'ultimo numero:

« Se la verità del fatto non sia provata, ma l'au« tore della imputazione indotto in errore commise « la diffamazione in buona fede, e con l'intento del « pubblico interesse, la pena sarà della multa esten« sibile a L.it. 500 ».

In omaggio ai principî che abbiamo finora espressi, noi non crediamo opportune le modificazioni sopradette, e più specialmente riguardo alla prima non ci sembra affatto equo nè plausibile il considerare i giornalisti e gli scrittori alla stregua dei pubblici ufficiali perchè, come abbiamo osservato, mentre i pubblici ufficiali raccolgono nelle loro mani comuni interessi ed hanno la gestione di affari interessanti una data collettività, ciò non avviene per i giornalisti nè a più forte ragione per gli scrittori, sia pure di libri politici o d'interesse generale. I giornalisti possono eziandio essere animati, per la già accennata deplorevole deviazione del giornalismo dal retto principio della pubblica educazione, da passioni di parte; e per quanto elevata e importante sia la loro funzione, per quanto in un senso largo possa dirsi una funzione pubblica, tantoché fu chiamato il loro il quarto potere, in senso proprio e giuridico essi non esercitano funzione pubblica, cioè non hanno pubblica autorità. Quindi nessuna analogia fra pubblici ufficiali e giornalisti e

nessuna ragione di considerarli nella stessa guisa, agli effetti del reato di diffamazione.

§ 10. Giunti a questo punto possiamo ripeterci: « Qual'è il sistema migliore? » Non esitiamo a rispondere: il sistema misto.

Non si può ammettere la prova della verità in tutti i casi ove ricorra il reato di diffamazione, perchè, lo ripetiamo ancora una volta, il diritto del cittadino all'onore è sacro ed esige in dati casi piena tutela e protezione; come non si può del pari ammettere la negazione dell'*exceptio veritatis* in tutti i casi, perchè si verrebbe in tal modo a fornire ai governanti e ai rappresentanti del popolo il mezzo di compiere legalmente lo sperpero e la manomissione del denaro pubblico o almeno di sottrarsi a quella censura, nella quale sta una delle forze della società moderna, una delle guarentigie del retto andamento dei pubblici servizi e al tempo stesso della formazione e conservazione del buon costume.

§ 11. L'art. 393 del Codice penale definisce e sanziona il reato di diffamazione e l'art. 394 aggiunge: « l'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. La prova della verità è però ammessa:

1° Se la persona offesa sia un *pubblico ufficiale*, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni ecc. ecc. ».

Se ci fosse lecito in questo studio modesto esprimere un' idea, fare una proposta, che nella apparente novità non è poi in sostanza altro che il conseguente effetto dei limiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza moderna riconosciuti ed apposti al diritto di censura, all'*exceptio veritatis,* all' istesso concetto direttivo della imputabilità del reato in questione, noi diremmo che si dovrebbe trasformare in *oggettiva* la eccezione soggettiva di che al N. 1 dell'art. 394. Non dovrebbe dirsi che la prova della verità è ammessa se la persona offesa sia un *pubblico ufficiale* e il fatto si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, ma dovrebbe dirsi che la detta prova è ammessa quando si tratti di una *pubblica funzione*. Basterebbe il dire: *Se il fatto attribuito alla persona offesa si riferisca all' esercizio di una sua pubblica funzione.*

Potrebbesi giustamente osservare come la limitazione del nostro codice di che al N. 1 dell'art. 394 non sia solamente soggettiva, ma soggettiva ed oggettiva nello stesso tempo, poichè due sono le condizioni necessarie ad ottenere la eccezione della verità: pubblico ufficiale ed esercizio di pubblica funzione; ma è appunto perchè la limitazione è duplice, è appunto perchè si richiedono due condizioni che queste due condizioni dovrebbero essere fuse, dovrebbe richiedersi, molto opportunamente a parer nostro, soltanto l'esercizio della pubblica funzione.

Pare all' incirca la stessa cosa, ma non è così. La

contemplazione della persona del pubblico ufficiale come condizione sostanziale della concessione, può produrre incertezza e confusione e forse anche limitare l'applicabilità della concessione stessa.

Anzitutto la qualità di pubblico ufficiale è poco spiegata nelle nostre leggi, che non ne danno una vera e propria definizione: tantochè l'art. 207 del codice penale dichiara quali sono le persone che la legge considera come pubblici ufficiali, dice quali sono quelle che ai pubblici ufficiali sono equiparati, ma non dice quali siano i pubblici ufficiali e quale sia il criterio specifico che tali li costituisce. E così i notai, gli agenti della forza pubblica, gli uscieri, oggi chiamati ufficiali giudiziari, sono dai numeri 2 e 3 aggiunti a coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni di cui parla il N. 1. Parrebbe dunque che il legislatore non li consideri rivestiti di pubbliche funzioni: e pei notai forse non a torto. Ed anche in genere per le persone di cui parla il N. 1, e cioè per quelle rivestite di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato etc. non si ha un criterio sicuro; perchè ad esempio i deputati e i senatori esercitano una pubblica funzione, eppure mentre per ciò dovrebbero ritenersi e furono infatti dalla giurisprudenza ritenuti pubblici ufficiali, l'art. 194 del cod. pen. li distingue invece dai pubblici ufficiali. Esso parla infatti di oltraggio *ad un membro del Parlamento* OPPURE *ad un pubblico*

ufficiale. Qui parrebbe che il concetto del legislatore fosse contrario a quello espresso nell' art. 207. Per questo articolo vi sarebbero pubblici ufficiali non rivestiti di pubbliche funzioni. Per il 194 vi sarebbero persone rivestite di pubbliche funzioni senza essere pubblici ufficiali.

E più sotto il n. 2 del medesimo articolo 194, dopo aver parlato della pena per l'offesa all'agente della forza pubblica, dice: « è punito etc. etc. con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire 300 a 500, se l'offesa sia diretta *ad un altro pubblico ufficiale* o *ad un membro del Parlamento*.

Ecco dunque il dubbio, che sorge dalla legge stessa, e non soltanto dalle sue parole ma da un criterio distintivo da essa adottato, che i senatori e deputati, per quanto rivestiti di pubbliche funzioni, non siano pubblici ufficiali.

Occorre eliminare questo dubbio: occorre eliminare l'antinomia che esiste fra le disposizioni dei citati art. 194 e 207 del cod. pen.

Se la giurisprudenza si è affermata nel considerare i deputati pubblici ufficiali, si è posta in evidente contraddizione colla disposizione dell'art. 194 del codice penale. La giurisprudenza potrebbe cambiare, quando la legge a ciò la autorizza. Noi riteniamo, a nostro modestissimo modo di vedere, poco chiara ed insufficiente questa parte del codice nostro riguardante le qualità di pubblico ufficiale e l'esercizio della

pubblica funzione, nelle definizioni respettive, agli effetti penali; e poichè in diritto costituito non è lecito lasciare il campo a concezioni puramente teoretiche, nè si deve sforzare la lettera della legge, e non si può attribuire al legislatore più di quello che abbia espresso colla sua parola, e peggio ancora contro quello che abbia espresso, sarebbe desiderabile che in proposito si avesse un criterio unico e sicuro, che non offrisse campo a dubbi ed ambiguità.

E così da questo esempio si vede come altri casi potrebbero verificarsi in cui quando ricorressero per intero le ragioni che consigliano l'*exceptio veritatis*, questa non si potesse ammettere per non essere il querelante riconosciuto come un vero e proprio pubblico ufficiale, mentre in realtà il pensiero del legislatore nell'art. 394 non è quello di contemplare la persona ma quello di contemplare la funzione, e quindi il parlare di pubblico ufficiale o è un pleonasmo e quindi è inutile oppure può riuscire dannoso.

Oltre a ciò parlare del fatto e non della persona serve a determinare meglio i confini ed i casi della concessione, e anche ad estenderli quando veramente il pubblico interesse lo esiga.

§ 12. Invero a noi sembra, che i principî che sopra questo argomento sono da noi propugnati come i più esatti e i più giusti, importino che la causa della dirimente abbia un'indole del tutto oggettiva ed impersonale, come quella che si collega piuttosto alla na-

tura del fatto che si è propalato che non al carattere della persona cui si è attribuito. Stabilito infatti, come lo è in realtà dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che il diritto di censura debba ammettersi sopra alle cose ed i fatti di ordine pubblico, che si collegano con l'interesse generale, e che la facoltà di provare debba concedersi a colui che ha propalato un fatto determinato che non investe la persona di Tizio o di Sempronio e in ispecie la vita privata di alcuno, ma riguarda l'esercizio di una pubblica funzione; ammesso che la sola nobiltà del fine non può scusare, il dolo nella diffamazione consistendo effettivamente nella scienza e coscienza di ledere l'altrui onore, nella volontarietà dell'azione, a cui non può assegnarsi una speciale intenzione ed un fine determinato; e quindi che la dirimente debba trovarsi nella libertà del diritto di censura esercitato sopra materia di ordine e interesse pubblico; devesi a fil di logica ritenere che la prova della verità è concessa di fronte al pubblico ufficiale, come dice l'art. 394, per i fatti ad esso attribuiti riguardanti l'esercizio delle sue funzioni e non per la sua qualità di pubblico ufficiale, ed allora è a convenirsi che la ragione di tal concessione consiste *non nella qualità della persona ma nella natura del fatto*.

Si dica adunque che la prova della verità del fatto è ammessa tutte le volte che esso si riferisca ad una pubblica funzione, e si sarà così più semplicemente

raggiunto lo scopo, conciliando i concetti del legislatore sul reato in questione, colle esigenze della vita moderna e della larga partecipazione che ormai ogni cittadino ha non solo il diritto ma il dovere di pren dere alla vita pubblica.

È un sistema di guarentigie correspettive che il diritto penale deve raggiungere ed attuare in questa materia. Guarentigia seria, e non apparente od effimera, che il diritto all'onore e il santuario della vita privata sieno, come devono esserlo da uno stato civile che si ispira ai più alti principi di moralità e di giustizia, largamente rispettati e difesi, e guarentigia al tempo istesso che tutto quello che attiene all'interesse generale del paese in riguardo agli organi destinati a proteggerlo ed esplicarlo, sia discusso e portato alla luce del sole, senza preoccupazione o pericolo di querele e di procedure promosse da chi non abbia la virtù di difendere la propria pubblica funzione soltanto colla forza della rettitudine, colla sfida a provare la verità dell'offesa fattale.

La nostra è una semplice idea che potrebbe anche essere erronea, ma che modestamente esponiamo per mostrare che abbiamo contemplato l'argomento con la intensa volontà di essere coscienziosi e indipendenti. Ma è un'idea che ad ogni modo si connette con quella più vasta che ci ha guidati nel nostro studio per determinare i limiti del diritto di censura in relazione ai casi di *esenzione da pena* che li de-

terminano e che rappresentano il sistema di guarentigie correspettive ora segnalato, sufficientemente accettato ed attuato dal nostro legislatore, sebbene suscettibile di miglioramenti e sottoposto alla legge costante del progresso e della adattabilità ai mutamenti di ambiente.